



# Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico

## A.C. 1824-A

Dossier n° 162/1 - Elementi per l'esame in Assemblea  
25 settembre 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1824-A
Titolo:	Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Liuni

### Contenuto

Il provvedimento reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle **attività del settore florovivaistico**.

La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici.

Il settore florovivaistico comprende (comma 2) la produzione di:

- prodotti vegetali;
- materiale di propagazione.

In entrambi i casi i prodotti possono avere carattere ornamentale e non ornamentale.

Sono, quindi, individuati i seguenti cinque **macro-comparti produttivi** (comma 3):

- **floricoltura** (fiori, foglie, piante in vaso);
- **produzione di organi di propagazione gamica** (ad esempio semi, bulbi e tuberi);
- **vivaismo ornamentale** (produzione di piante intere);
- **vivaismo frutticolo**;
- **vivaismo non ornamentale** (produzione di piante per il ripristino ambientale, da arredo urbano e da bosco).

La filiera florovivaistica, ai sensi del comma 4, comprende le attività di tipo agricolo e le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio, e, in particolare:

a) i **costitutori** e i **moltiplicatori** di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono mezzi di protezione, locali climatizzati, impiantistica e macchinari specializzati;

b) i **grossisti** e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).

Nell'ambito della filiera sono inclusi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti.

L'**articolo 2** prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali venga istituito un Programma per l'istituzione di **percorsi didattici** di sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche ambientali e sull'importanza del verde nel contesto urbano o rurale (comma 1). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, saranno stabiliti i requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, tenendo conto del pregresso svolgimento di un'attività lavorativa nel campo o del possesso di una qualifica professionale in materia orto-floro-vivaistica (co.2). Ai sensi del comma 3, il Dicastero agricolo è chiamato a bandire concorsi di idee per la realizzazione di prodotti tecnologici relativi alla produzione florovivaistica ecosostenibile.

L'**articolo 3** prevede **interventi per il settore distributivo florovivaistico**. In particolare, si prevede che

all'interno del Piano Nazionale possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le **piattaforme logistiche** per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate (co.1). Alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il **mutamento della destinazione d'uso** di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante (co.2). Prevede, infine, che la detrazione del 36% per gli interventi di sistemazione a verde si applichi fino ad un ammontare complessivo di cinquecento euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno.

**L'articolo 4** definisce l'**attività agricola florovivaistica**.

Il comma 1 specifica che essa è esercitata dall'**imprenditore agricolo** di cui all'articolo 2135 del codice civile - incluso l'agricoltore agricolo professionale - con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.

L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella **produzione**, nella **manipolazione** e nella **commercializzazione del vegetale**.

Sono considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la **stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora**. Sono, inoltre, considerate attività di pertinenza agricola le operazioni culturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o privato.

Le aziende vivaistiche già autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni per contribuire alla produzione di materiale forestale certificato.

Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza Stato regioni sono stabiliti:

- gli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione;
- le figure professionali principali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione della medesima struttura di protezione.

**L'articolo 5** disciplina i **distretti florovivaistici**.

Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare tali distretti in **ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate**, al fine di beneficiare di **premialità** in funzione della programmazione dello sviluppo rurale.

Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente dal provvedimento in esame, a determinate condizioni, le **aree agricole destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni**. Il comma 4, prevede che una volta costituiti i distretti, le regioni saranno chiamate ad adeguare i contenuti dei **piani di gestione del territorio locali**. Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti **fitosanitari**.

Il comma 2 consente di svolgere nelle aree destinate alle attività florovivaistiche interventi per rimuovere **situazioni di criticità** dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico.

Secondo il comma 3, nei distretti in esame possono essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

**L'articolo 6** istituisce il **Tavolo tecnico del settore florovivaistico**, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici.

Il comma 3 disciplina la composizione del tavolo (è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, Ismea, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università competenti e la Società di ortofruttiltura italiana,.

Nell'ambito del Tavolo è istituito l'**Osservatorio per i dati statistici ed economici**. L'Osservatorio è chiamato a **raccogliere i dati** relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico, con particolare riguardo alle importazioni e alle esportazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'**Osservatorio del vivaismo** ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici. Il comma 8 specifica che il Tavolo è chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze sanitarie.

**L'articolo 7** cambia la denominazione dell'**ufficio dirigenziale** non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo. Le funzioni dell'ufficio saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole.

L'**articolo 8** istituisce un **coordinamento permanente** di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la *Green economy*.

L'**articolo 9** prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il **Piano nazionale del settore florovivaistico**.

Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).

Individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, gestione ottimizzata dei fattori produttivi, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.

L'**articolo 10** prevede che le regioni possono istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, **marchi** per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è chiamato a promuovere i marchi nazionali e a favorire la stipula di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica.

L'**articolo 11** è dedicato alla **comunicazione** e alla **promozione**. Al comma 1, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un "Piano di comunicazione e promozione" che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore.

L'**articolo 12** disciplina i **centri di giardinaggio**, che assumono la qualifica di aziende agricole nel caso in cui rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio. Ai sensi del comma 2, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali è chiamato a dare attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1. Il decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'**articolo 13** disciplina l'**attività di manutentore del verde**.

L'**articolo 14** prevede che le amministrazioni possono stipulare, nell'ambito di **accordi quadro** della durata massima di sette anni, la stipula di **contratti di coltivazione** con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione.

L'**articolo 15** prevede che il Dicastero agricolo incentivi la costituzione di **organizzazioni di produttori** del settore florovivaistico anche a livello interregionale.

Ai sensi dell'**articolo 16**, il Dicastero agricolo è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di **premierità** e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei **piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti**.

L'**articolo 17** contiene la **clausola di salvaguardia**

L'**articolo 18** individua la **copertura finanziaria** prevedendo che:

- il Ministero è chiamato a destinare una quota delle risorse disponibili sui piani nazionali di settore, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per le attività di comunicazione e di promozione del settore (comma 1);
- una quota delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n.499, nel limite massimo di 1 milione di euro, per il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo del settore.

## Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La XIII Commissione Agricoltura ha iniziato l'esame del provvedimento il 26 giugno 2019.

Ha poi svolto un ciclo di audizioni ascoltando i rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF), Collegio nazionale degli agrotecnici, Collegio nazionale dei periti agrari, di Federfiori-Confcommercio, Associazione italiana professionisti del verde (AIPV), Associazione nazionale imprese di difesa e tutela dell'ambiente (Asso.Impre.Di.A), Associazione italiana centri di

giardinaggio (AICG), Assofloro, Associazione florovivaisti veneti e Associazione vivaisti italiani.

Il 10 settembre 2020 sono state esaminate le proposte emendative presentate.

il 23 settembre è stato conferito il mandato alle relatrici a riferire favorevolmente in Aula.

## I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il Comitato pareri della I Commissione ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni. Con la prima si è chiesto di inserire l'intesa in sede di Conferenza al posto del semplice parere, in riferimento al decreto (art. 4, co.5) chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche. Con la seconda si è invitata la Commissione a sopprimere l'articolo 7, che interviene sulla denominazione di un ufficio dirigenziale del Ministero delle politiche agricole, in quanto tale modifica, seppure in termini non testuali, interviene su una fonte non legislativa. Con la terza, attuata, poi, in sede di coordinamento formale, si è chiesta la soppressione dell'articolo 10 in quanto recante norme in parte equivalenti a quelle contenute nel comma 1 dell'articolo 3. Con la quarta si è chiesto di meglio specificare i casi in cui le regioni devono agire d'intesa con il Dicastero agricolo per l'istituzione di marchi che certifichino il rispetto degli standard di prodotto.

La V Commissione Bilancio esprimerà il prescritto parere direttamente all'Assemblea.

La VI Commissione Finanze ha espresso parere favorevole.

La VIII Commissione Ambiente ha espresso parere favorevole, chiedendo alla Commissione di merito di inserire, all'articolo 9, il concerto del Ministero dell'Ambiente sul decreto del Ministro delle politiche agricole che adotta il Piano nazionale del settore florovivaistico. L'osservazione è stata acquisita dalla Commissione di merito. E' stato, altresì, chiesto di aggiungere, all'articolo 9, un nuovo comma secondo il quale Il Piano è chiamato a tener conto del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, e, in particolare all'articolo 7, commi 1 e 2, riguardante il Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive e di acquisire, all'articolo 14, il concerto del Ministro dell'Ambiente sul regolamento che il Ministro delle politiche agricole è chiamato ad emanare, atteso che il Ministero dell'Ambiente ha adottato il decreto 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".

La IX Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione con la quale ha rilevato la sovrapposizione tra quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, e l'articolo 10. Come già ricordato, tale osservazione è stata recepita in sede di coordinamento formale con la soppressione dell'articolo 10.

La X Commissione Attività produttive, la XI Commissione, la XII Commissione Affari sociali e la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole.

La Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con due osservazioni. Con la prima è stato chiesto di prevedere l'intesa in sede di Conferenza, in luogo del semplice parere, al comma 5 dell'articolo 4, dove è previsto che il decreto del Ministro delle politiche agricole sia chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche; con la seconda si è sollecitata la soppressione dell'articolo 10 per le ragioni espresse in precedenza.